REGOLAMENTO (CEE) N. 573/75 DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 1975

che fissa l'aiuto alla produzione di foraggi disidratati per la campagna di commercializzazione 1975/1976

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 1067/74 del Consiglio, del 30 aprile 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi disidratati [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1067/74 stabilisce che l'importo dell'aiuto alla produzione per i foraggi disidratati deve essere fissato tenendo conto della necessità di assicurare un migliore approvvigionamento della Comunità in tali prodotti ;

considerando che l'applicazione del suddetto criterio comporta la fissazione dell'importo dell'aiuto ad un livello superiore a quello della campagna precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1975/1976, l'importo dell'aiuto alla produzione dei foraggi disidratati di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1067/74 è fissato a 8 unità di conto per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 marzo 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. A. CLINTON

---

[1] GU n. L 120 del 1°. 5. 1974, pag. 2.